

Pubblicato il 14/01/2025

N. 00142/2025 REG.PROV.CAU.
N. 13950/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13950 del 2024, proposto da Peoplecert Qualifications Ltd, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Felice Laudadio, Domenico Laudadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero Dell'Istruzione e il Merito, Ministero Dell'Istruzione e il Merito - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, del Ministero dell'Istruzione e il Merito prot. n. 2813 del 22.11.2024, recante il "il nuovo elenco dei soggetti qualificati per

il rilascio delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico”; - del provvedimento di rigetto dell’istanza del 29.6.2023, n. 86, volta a conseguire l’accreditamento quale ente certificatore delle competenze linguistico-comunicative del personale scolastico per la lingua inglese, mai comunicato né trasmesso alla ricorrente e i cui estremi non sono noti; della comunicazione del coordinatore della Commissione prot. n. 194182 del 14.11.2024 recante ad oggetto “Commissione incaricata di verificare il possesso dei requisiti previsti dal Decreto Ministeriale 10 marzo 2022, n. 62 e di validare le candidature per l’inclusione nell’elenco degli enti che rilasciano le certificazioni delle competenze linguistico- comunicative al personale scolastico. Consegna dei verbali delle riunioni relativi all’esame delle controdeduzioni di cui all’art. 5, comma 5, del D.M. n. 62/2022” ; dei verbali di tutti e del verbale n. 4 del 28.10.2024 relativo alla seduta della Commissione incaricata di verificare il possesso dei requisiti previsti dal Decreto Ministeriale 10 marzo 2022, n. 62 e di validare le candidature per l’inclusione nell’elenco degli enti che rilasciano le certificazioni delle competenze linguistico- comunicative al personale scolastico Consegna dei verbali delle riunioni relativi all’esame delle controdeduzioni di cui all’art. 5, comma 5, del D.M. n. 62/2022; - di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2025 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le doglianze di cui al ricorso presentino prima facie possibili profili di fumus boni iuris che necessitano di accurato vaglio nel merito;

Ritenuto che le esigenze cautelari della ricorrente siano tutelabili anche in via ripristinatoria e/o risarcitoria a seguito della fase del merito, la cui trattazione viene fissata come in dispositivo, e nella cui sede dovrà essere anche vagliata la validità della procura alle liti rilasciata da società estera non UE, su cui la ricorrente è invitata sin da ora a presentare deduzioni anche ex art. 73 comma 3 c.p.a.;

Ritenuto opportuno disporre l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per "pubblici proclami" nei sensi e modalità di cui all'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio, a pena di improcedibilità sia in relazione ai termini della notifica sia in relazione ai termini del deposito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie la domanda cautelare a soli fini di cui all'art. 55, comma 10, c.p.a.. Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per "pubblici proclami" nei termini e modalità di cui in motivazione.

Fissa udienza pubblica per la trattazione del merito al 1 luglio 2025.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

Ciro Daniele Piro, Referendario

L'ESTENSORE
Giovanni Caputi

IL PRESIDENTE
Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO